

DOMANDA

L'Avviso, alla griglia di valutazione riportata nell'art. 9, par. 9.2, comma 2 dello stesso, ammette la possibilità di prevedere che le attività di accompagnamento al lavoro, scouting e intermediazione siano realizzate attraverso agenzie per il lavoro accreditate. Si chiede se sia possibile prevedere la loro collaborazione quali membri della costituenda ATS ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto IV dell'Avviso: "Ciascuna ATS deve essere composta da almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti tipologie: (...) imprese o loro associazioni, anche in forma consortile, con sede operativa nella provincia in cui è previsto l'intervento."

RISPOSTA

Le Agenzie al Lavoro sono imprese che tuttavia hanno per oggetto della propria attività soltanto l'accompagnamento al lavoro e l'intermediazione tra offerta e domanda di lavoro. Pertanto, l'eventuale presenza di una Agenzia per il Lavoro, accreditata, nell'ATS può essere anche auspicabile proprio per poter erogare i servizi di accompagnamento al lavoro. Tuttavia essa non potrebbe essere la sola impresa della compagine associativa a sostegno della candidatura. Infatti l'eventuale sola presenza, tra le imprese, dell'Agenzia per il Lavoro, non è sufficiente per quanto attiene alla composizione minima dell'ATS, in quanto la ratio dell'Associazione Temporanea di Scopo è quella di creare una rete tra sistema dell'istruzione e della formazione e sistema delle imprese per valorizzare l'analisi del fabbisogno di professionalità e competenze e conseguentemente la possibilità di placement.

DOMANDA

siamo a richiedere se l'Accordo di Rete "Polo Tecnico Professionale (PTP)" così come costituito da riferimenti normativi di settore, e secondo quanto approvato dalla Regione Abruzzo in materia, possa partecipare legittimamente all'Avviso suindicato. Si rende noto che l'Accordo di rete per l'attivazione dei PTP riconosciuti in ambito regionale, contempla in sé tutti i requisiti previsti dal Codice degli Appalti (Art. 34 e segg.) per l'affidamento di servizi su gare pubbliche, nonché rispetta i principi del "mandato" secondo il codice civile, ai fini della rappresentatività legale e gestionale. Ciò premesso, l'Accordo di Rete PTP contempla nella sua natura giuridica (DPCM 25/01/2008- linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori) la necessità di:

- assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;
- rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;
- sviluppare percorsi coordinati e sinergici rispetto alla diffusione delle competenze tecnico-scientifico per il settore di appartenenza, rafforzando il rapporto tra i sistemi dell'istruzione, promuovendo la formazione permanente e continua.

Rispetto all'Avviso suindicato, l'Accordo di rete PTP presenta tutti i soggetti di cui all'art. 69, c. 2 della L. n. 144/99, aderenti direttamente all'accordo di riferimento ovvero anche attraverso apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra centri di ricerca, associazioni di categoria, spinoff, ecc. e la rete PTP di interesse.

RISPOSTA

L'art. 69, c. 2 della L. n. 144/99 elenca tassativamente i soggetti che possono realizzare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Tali soggetti sono esattamente quelli riportati nell'elenco da I a IV dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso. I Poli Tecnici Professionali ricomprendono nel novero della propria composizione alcuni di detti soggetti ma anche altri non contemplati dalla citata norma di legge. Pertanto nell'avviso si prevede esclusivamente una premialità in termini di punteggio per quei soggetti previsti dall'articolo 69 comma 2 della Legge n. 144/99 che siano anche componenti di un Polo Tecnico Professionale, ma detti soggetti devono costituirsi in ATS dichiarando di essere anche membri di un Polo. In altri termini i Poli Tecnici Professionali, in quanto tali, ossia nell'interezza della loro rete che va oltre il novero di soggetti previsti dalla citata disposizione di legge, non possono proporre candidature sull'Avviso in questione.

DOMANDA

premesse che l'avviso all'art.4.2.III riporta:

III. università o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, aventi sede legale nel territorio regionale; ed inoltre, all'art. 4.3 riporta:

3. I soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti Si chiede se le Università, poiché strutturate in Dipartimenti, possono partecipare a più ATS. In definitiva, se c'è interesse da parte di due o più Dipartimenti della stessa Università, a presentare proposte di finanziamento, ognuna con proprio capofila e propria ATS, è ammissibile la partecipazione di due o più Dipartimenti facenti capo alla stessa Università?

RISPOSTA

L'articolo 4 comma 3 dell'Avviso prevede espressamente che "I soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti". Sicché ciascuno di tali soggetti può partecipare ad una sola ATS. Le Università ed i propri Dipartimenti godono di autonomia giuridica tra essi distinta e separata. Quindi sia le Università che i Dipartimenti sono del tutto autonomi nella partecipazione a forme associative per la presentazione di candidature sull'Avviso in questione.

DOMANDA

Il numero degli allievi inserito a deve essere compatibile con il numero massimo di capienza delle aule dichiarato in fase di accreditamento?

RISPOSTA

Il punto b dell'articolo 7 dell'Avviso stabilisce in minimo 20 e massimo 30 il numero di allievi ed è evidente che nella fase di realizzazione dei percorsi devono essere rispettate le vigenti norme di accreditamento delle sedi formative, anche in considerazione che per poter essere parte dell'ATS proponente la candidatura è necessario, per gli organismi di formazione, l'accREDITAMENTO. In ogni caso deve essere rispettato il previsto numero minimo di allievi.

DOMANDA

Nell'ambito di una stessa Università è possibile la partecipazione di più dipartimenti, ciascuno su una singola ATS diversa?

RISPOSTA

L'articolo 4 comma 3 dell'Avviso prevede espressamente che "I soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti". Sicché ciascuno di tali soggetti può partecipare ad una sola ATS. Le Università ed i propri Dipartimenti godono di autonomia giuridica tra essi distinta e separata. Quindi sia le Università che i Dipartimenti sono del tutto autonomi nella partecipazione a forme associative per la presentazione di candidature sull'Avviso in questione.

DOMANDA

In quale dei due campi vanno allegati i CV ai sensi della dpr. nr. 445/2000 completi di documento di identità?

RISPOSTA

I curricula vitae devono essere allegati al formulario ed inviati come indicato al comma 1 punto A.I ed al comma 2 dell'articolo 8 dell'Avviso ossia secondo le istruzioni presenti nella piattaforma on line.

DOMANDA

E' possibile aumentare lo spazio di caricamento attualmente disponibile (10mb) al fine di consentire un'adeguata leggibilità degli allegati?

RISPOSTA

La domanda non è di carattere giuridico-amministrativo. Il problema sarà devoluto al competente Servizio Informatico Regionale.

DOMANDA

All'art. 4 punto 2.III tra i Soggetti ammessi è prevista la presenza di "università o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca". Al punto 3 dell'art. 4 si dice che i soggetti di cui al punto III possono partecipare ad una sola ATS. E' corretta l'interpretazione per cui se un Dipartimento Universitario partecipa ad una ATS, altri Dipartimenti della stessa Università e/o l'Università possono partecipare ad altre ATS?

L'articolo 4 comma 3 dell'Avviso prevede espressamente che "i soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti". Sicché ciascuno di tali soggetti può partecipare ad una sola ATS. Le Università ed i propri Dipartimenti godono di autonomia giuridica tra essi distinta e separata. Quindi sia le Università che i Dipartimenti sono del tutto autonomi nella partecipazione a forme associative per la presentazione di candidature sull'Avviso in questione.

DOMANDA

con riferimento alla griglia di valutazione dei progetti, chiediamo un chiarimento in merito al Criterio B.3, in particolare ai "3 punti di premialità per ATS costituite da soggetti tutti aderenti ad un medesimo Polo Tecnico Professionale costituito nella Regione Abruzzo", ci poniamo un quesito: Si ha diritto a tale premialità nell'ipotesi in cui entra nell'ATS come Istituto Scolastico di riferimento del progetto IFTS una scuola IIS (referente di una Fondazione ITS) che non è entrata direttamente (vale a dire in modo giuridicamente visibile) nella costituzione del PTP, poiché l'avviso per la sua istituzione recitava all'art 4. Standard per la costituzione dei PTP "Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell'I.T.S." presupponendo che, queste, ne avrebbero fatto parte di diritto?

RISPOSTA

L'Istituto Scolastico socio fondatore di una Fondazione ITS in quanto tale non esprime una soggettività giuridica distinta da quella della Fondazione della quale è socio. Pertanto nell'ambito del PTP (Polo Tecnico Professionale) l'Istituto Scolastico socio della Fondazione ITS non è considerabile quale componente del PTP medesimo proprio perché esso, l'Istituto Scolastico, non ha partecipazione diretta ed autonoma alla rete costitutiva del Polo. Ne consegue che l'Istituto Scolastico socio fondatore di una Fondazione ITS non può vantare di essere un soggetto direttamente componente la rete del PTP, requisito che può essere vantato solo dall'ITS in sé che però non è annoverato dall'articolo 4 dell'Avviso tra i soggetti che possono costituire l'ATS, non essendo gli ITS nel novero dei soggetti contemplati dall'articolo 69 comma 2 L. 144/99 ossia Organismi di formazione, Istituti Scolastici del II ciclo di Istruzione, imprese o loro associazioni anche in forma consortile, Università o Dipartimenti universitari.

DOMANDA

Vorrei evidenziare un problema che ho riscontrato nel contattare l'Università de L'Aquila, dopo la riforma c'è stato un accorpamento di dipartimenti per cui, oggi, il Dipartimento "Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia" comprende i corsi di Laurea in Economia e amministrazione delle imprese-Ingegneria industriale- Operatore giuridico d'impresa-Amministrazione, economia e finanza-Ingegneria chimica-Ingegneria elettrica - Ingegneria elettronica-Ingegneria gestionale - Ingegneria meccanica; quindi sia il PTP "Meccanica" che quello delle "Energie Rinnovabili", oltre ad altre eventuali ATS che si volessero candidare in uno dei settori afferenti ai corsi di Laurea, sono costretti a rivolgerci allo stesso interlocutore cosa non possibile poiché il bando evita espressamente che un "soggetto" può partecipare a una sola ATS e che debba avere sede legale nel territorio regionale. Anche volendo coinvolgere direttamente "L'Università" (come entità globale) questa dovrà ricorrere al dipartimento per il riconoscimenti di

eventuali crediti, quindi si chiede se si può ampliare, per le sole Università/Dipartimenti, la possibilità di partecipare a più ATS.

RISPOSTA

L'articolo 4 comma 3 dell'Avviso prevede espressamente che "I soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti". Sicché ciascuno di tali soggetti può partecipare ad una sola ATS. Le Università ed i propri Dipartimenti godono di autonomia giuridica tra essi distinta e separata. Quindi sia le Università che i Dipartimenti sono del tutto autonomi nella partecipazione a forme associative per la presentazione di candidature sull'Avviso in questione. Nel caso in cui non sia il Dipartimento ma l'Università a partecipare all'ATS, che propone la candidatura, il riconoscimento di eventuali crediti dovrà essere effettuato dall'Università medesima secondo le proprie procedure interne o mediante accordi interni con i propri Dipartimenti, restando la questione un problema di organizzazione interna dell'Università.

DOMANDA

Nell'Allegato A. II "Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi" sono richiesti gli estremi della Determina Dirigenziale di approvazione dell'Avviso pubblico. La stessa, però, non è riportata né sui siti della Regione Abruzzo né sui documenti pubblicati. Si chiede, pertanto, di fornire gli estremi della predetta D.D.

RISPOSTA

La Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'Avviso Pubblico è la Determinazione n. 42/DPG010 del 01.06.2017.